

*Prefettura di Bologna*

*Ufficio territoriale del Governo*

N. \_\_\_\_\_ di Rep.

CONTRATTO DI COMODATO

(Codice Civile artt. 1803 – 1812)

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna – davanti a me, Dr. Oronzo Rano, Ufficiale Rogante della Prefettura – U.T.G. di Bologna, delegato alla stipulazione dei contratti, sono presenti:

la dott.ssa Rita Stentella, Viceprefetto Vicario della Prefettura – U.T.G. di Bologna (C.F. 80070330370) in rappresentanza del Ministero dell'Interno (C.F. 80202230589);

ed il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di rappresentante del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Codice fiscale 00543170377 - che con il presente atto negoziale si obbliga a concedere in comodato, al citato Dicastero, due appartamenti di proprietà comunale inclusi nello stabile già sede della locale Caserma dei Carabinieri di via Tanari n. 452 da destinare ad alloggi per i militari in servizio presso il suddetto Reparto.

I predetti convenuti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, alla presenza di testimoni.

Si premette che:

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ la Giunta Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) ha proposto di concedere in

comodato a questa Amministrazione due appartamenti da destinare ad alloggi

per i militari in servizio presso il suddetto Reparto;

• il Ministero dell'Interno, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha autorizzato

la stipula del contratto di comodato in parola alle citate condizioni;

#### ART. 1

I locali di cui sopra sono destinati ad uso alloggio di servizio per i militari

assegnati alla Stazione dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme (BO);

#### ART. 2

La durata del contratto rimane stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla

data di stipula / occupazione dei locali. Resta escluso qualsiasi impegno delle

parti alla futura locazione passiva dell'immobile.

#### ART. 3

E' in facoltà del Ministero dell'Interno recedere dal contratto in qualunque

epoca qualora la Caserma venga soppressa ovvero quando debba essere

trasferita altrove, anche in caso di costruzione o acquisto di edifici da parte

dello Stato da destinarsi all'uso specifico, nonché in caso di ristrutturazione di

immobili di proprietà statale e nel caso di eventuali mutate esigenze

dell'Amministrazione.

#### ART. 4

All'atto dell'occupazione verrà redatto un verbale di consistenza e consegna

degli appartamenti, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti.

ART. 5

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del comodante, mentre gli interventi di piccola manutenzione sono a carico del comodatario.

ART. 6

L'Amministrazione comunale concede sin d'ora il suo consenso, ove necessari, per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti idrici, del gas, della luce elettrica e del telefono e per la rimozione, al termine della locazione, di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di altri eventualmente installati a spese dell'Amministrazione comodataria.

Sono a carico dell'Amministrazione comodataria tutti i consumi relativi ai contratti di fornitura delle pubbliche utenze, ad esclusione di quelli relativi ai locali adibiti ad alloggi di servizio, che restano a carico dell'utente fruitore.

ART. 7

Sarà a carico del comodante il premio di assicurazione contro gli incendi senza che lo stesso, in caso di sinistro, possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione comodataria.

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.

ART. 8

Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un

tentativo di conciliazione presso la Prefettura – U.T.G., del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

#### ART. 9

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

#### ART. 10

Le spese del presente contratto sono a carico del comodante ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, così come modificato dall'art. 2 ter della legge 23 dicembre 1978 n. 841, ed ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 790.

#### ART. 11

Il contratto di comodato nei confronti dell'Amministrazione comodataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

#### ART. 12

Il comodante è a conoscenza dell'iter amministrativo per addivenire alla definizione formale del contratto di comodato e si impegna a non avanzare richiesta di danni all'Amministrazione comodataria nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stipulazione del contratto non avvenga o avvenga in ritardo.

ART. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

la proprietà all'indirizzo: Comune di Castel San Pietro Terme - Piazza XX

Settembre n. 3 – Castel San Pietro Terme (BO);

l'Amministrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

Bologna, via IV Novembre ,24 –Bologna.

STIPULAZIONI SPECIALI

Resta inteso che nulla sarà dovuto al comodante, a fine rapporto, per il

ripristino dello stato dei luoghi, per eventuali modifiche apportate

all'immobile anche correlabili all'uso specifico, eseguite con il consenso

espreso o tacito della parte comodante, che si intende comunque prestato

entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della relativa comunicazione,

da effettuarsi mediante raccomandata a/r.

LA PROPRIETA'

P. IL PREFETTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'UFFICIALE ROGANTE

\_\_\_\_\_